

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 206

presentata dai Consiglieri regionali
CANU - MANCA Ignazio - SAIU - ENNAS - COSSA - SATTA Giovanni Antonio - SALARIS -
FANCELLO

il 14 settembre 2020

Modifiche e integrazioni all'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16
(Norme in materia di turismo)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge, si prefigge l'obiettivo di incentivare la realizzazione di aree di sosta attrezzate da destinare al turismo itinerante in autocaravan, normando e regolamentandone la gestione, le modalità d'uso degli spazi a ciò destinati e i requisiti minimi che devono possedere anche in termini di dotazioni impiantistiche, tecnologiche e di accessibilità.

Altresì nasce dall'intento di invitare i vacanzieri in autocaravan all'uso delle aree di sosta attrezzate, almeno lì dove presenti nei territori comunali della Sardegna, ove possano usufruire di importanti e fondamentali servizi aggiuntivi quali ad esempio: raccolta dei rifiuti solidi, scarico dei reflui, acqua potabile, energia elettrica, illuminazione e servizi igienici.

In particolare modifica ed integra alcuni aspetti lacunosi presenti nell'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16, (Norme in materia di turismo), in vigore dal 1° agosto 2017, riguardante i requisiti che devono possedere sia le aree pubbliche che private inerenti la sosta temporanea destinate a fini turistici per autocaravan.

Lì dove esistenti, ci si attende il richiamo di una grossa fetta del "turismo itinerante consapevole", che arricchisca sia i territori costieri ed in maggior percentuale i centri interni della Sardegna, specialmente in quelle aree potenzialmente ricche di attrattive turistiche: valenze culturali, di paesaggio, enogastronomia, sagre, tradizioni locali, etc..

Il turismo itinerante in autocaravan è una risorsa scarsamente stimata nella nostra regione, benché si tratti di vacanza sostenibile in termini economici ed ambientali.

Mosso in generale dall'innata voglia umana di conoscenza della storia, degli usi e delle tradizioni locali, il "turismo esperenziale" anche in questa forma itinerante, è basato sull'interazione tra il turista e gli abitanti locali. Fondamentalmente basata sulla condivisione, tale vacanza consolida di fatto i rapporti sociali e la conoscenza delle peculiarità dei luoghi visitati. Definito anche "turismo all'aria aperta", il turismo itinerante in Sardegna è notevolmente incrementato negli ultimi decenni, diventando sempre più specialmente per le famiglie, non solo uno stile per trascorrere la vacanza nella nostra isola, ma un importante elemento di conoscenza etno-antropologica, delle bellezze monumentali, architettoniche, delle valenze ambientali e paesaggistiche che di fatto differenziano l'offerta turistica della nostra terra, rispetto ad altre realtà regionali italiane, europee e finanche mondiali.

L'esigenza di una corretta regolamentazione di questa forma alternativa di turismo, che sta riscontrando notevoli consensi nella nostra regione, nasce da svariati ed importanti motivi.

Uno fra tanti quello di contribuire all'incremento del benessere economico derivante dall'offerta turistica della Sardegna, specie nei paesi dell'interno, ricchissimi in termini di attrattive per il turista, nonché alla conservazione del tessuto sociale esistente nelle realtà urbane in termini di attività commerciali ed economiche locali.

Considerando il mondo delle piccole medie imprese turistiche che in questo periodo pandemico di rallentamento economico dovuto al Covid-19, sono state duramente colpite, con questa proposta di legge si intende incentivare quella fetta di mercato del turismo finora trascurata e capace di dare un impulso all'economia locale. Infatti questa tipologia di vacanza trascorsa in autocaravan, come da statistiche, aumenterebbe il dato di affluenza dei turisti in Sardegna specie nei mesi di spalla dal mese di ottobre al mese di febbraio. Ogni anno sono circa 8,7 milioni i turisti tra stranieri ed italiani che percorrono le strade italiane, generando un fatturato annuo di 2,9 miliardi di euro.

È auspicabile che la Sardegna intercettasse almeno l'1 per cento dei 2,9 miliardi di euro; sarebbero 29 milioni di euro; una vera iniezione di liquidità per l'economia locale.

Il cosiddetto turismo itinerante all'aria aperta in Italia sta attirando sempre più estimatori e consensi. Trattasi di una forma di villeggiatura alternativa alle tradizionali vacanze; l'utilizzo di autocaravan, infatti negli ultimi anni si sta rivelando una scelta molto diffusa in Europa e in Italia, superando pertanto il concetto di "forma di turismo marginale e di nicchia".

Sviluppare anche in Sardegna questa tipologia di turismo, definito anche "en plein air", attraverso una maggiore capacità ricettiva, può essere considerato un valido strumento di destagionalizzazione dei flussi turistici e di valorizzazione del nostro territorio, caratterizzato da bellezze naturalistiche, paesaggistiche, interne e costiere. La vacanza in camper è da considerarsi sinonimo di libertà posto che consente di spostarsi a proprio piacimento in qualunque momento, di raggiungere aree poco frequentate, modificando le tappe giorno per giorno.

Da ciò ne consegue l'importanza di fornire nei territori i servizi atti ad accogliere questa fetta di turismo, offrire pertanto un adeguato allestimento, anche minimo, tale da consentire di spostarsi e sostare senza incontrare particolari difficoltà.

La presenza di questi servizi territoriali di accoglienza turistica, aventi dotazione logistica anche minima (approvvigionamento di energia, smaltimento di rifiuti, smaltimento reflui, acqua calda sanitaria, servizi igienici) contribuirebbe ad arginare quei fenomeni di spopolamento e marginalizzazione dei territori interni della Sardegna, attraendo parte del segmento turistico interessato non solo al mare, ma anche alle numerosissime valenze naturalistiche e culturali. Il visitatore, di fatto dotato di buona capacità di spesa si distribuirebbe equamente nel territorio isolano, acquistando o essendo incentivato all'acquisto di beni direttamente provenienti dagli artigiani e produttori locali.

Da qui l'esigenza di far sì che i comuni, al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, individuino, anche in forma associata, le aree da destinare a "aree di sosta attrezzate", fermo restando la necessità di individuare le dotazioni minime che le aree attrezzate devono avere per garantirne la perfetta funzionalità del servizio offerto. Gli stessi comuni, nella presente legge saranno la parte fondamentale in quanto attori principali del territorio, sono chiamati a mettere in attuazione gli intenti al fine di raggiungere gli obiettivi premessi dalla presente legge regionale.

Pertanto i comuni, saranno i soggetti principali deputati in forma diretta alla realizzazione, alla gestione e controllo delle aree destinate alla sosta degli autocaravan; lì dove tuttavia ciò non fosse possibile, non previsto, non urbanisticamente prevedibile per carenza di aree destinabili a tal uso, è facoltà secondaria dell'ente comunale ricorrere all'istituto della convenzione da stipulare in forma di atto pubblico con soggetti possessori di aree adeguate/adeguabili dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e di tutela dei beni primari; in tal contesto, gli oneri sono totalmente a carico del soggetto privato, (oneri autorizzativi, di realizzazione, di realizzazione delle reti urbane di allacciamento ai servizi, per spese di gestione/manutenzione dell'area di sosta attrezzata, etc.); permangono comunque in capo al comune l'attuazione dei controlli anche con ispezioni interne all'area.

Da qui l'esigenza di incentivare i comuni alla realizzazione di tali aree attrezzate per autocaravan, prevedendo un contributo regionale, valido aiuto iniziale per gli enti locali al fine dell'implementazione dell'offerta turistica in direzione anche di questo settore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche all'articolo 21
della legge regionale n. 16 del 2017
(Area di sosta temporanea a fini turistici)

1. All'articolo 21 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 (Norme in materia di turismo) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) nel comma 2 le parole: "le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di caravan e autocaravan per un massimo di 48 ore consecutive", sono sostituite dalle seguenti: "le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di autocaravan per un massimo di 72 ore consecutive";
- c) il comma 3 è così sostituito:

"3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime:

 - a) pozzetto di scarico autopulente e/o pozzetto di scarico a griglia contornato da cemento, di adeguata proporzione e pendenze, con rubinetto per il lavaggio manuale della superficie;
 - b) erogatore di acqua potabile;
 - c) colonnina automatica per l'erogazione di energia elettrica;
 - d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
 - e) impianto di videosorveglianza comunale;
 - f) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate;
 - g) adeguato sistema di illuminazione urbana;
 - h) sistema antincendio dotato di certificazione di conformità;
 - i) almeno 1 stallo/piazzola ogni 10 posti per autocaravan con a bordo passeggeri disabili

- a ridotta capacità motoria o sensoriale
j) apposita pavimentazione con materiali che ne garantiscano la massima permeabilità e il deflusso delle acque piovane.";
- d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3. bis Ulteriori dotazioni specifiche ed integrative delle aree di sosta attrezzate possono essere individuate con deliberazione della Giunta regionale."

Art. 2

Integrazioni all'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 (Aree di sosta temporanea a fini turistici)

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale n. 16 del 2017 sono aggiunti i seguenti:

- a) "Art. 21.1 (Area di sosta temporanea a fini turistici)

1. Al fine di promuovere il turismo itinerante all'aria aperta, i comuni, singoli o associati, individuano le aree di cui all'articolo 1, comma 2, da destinare ad "aree di sosta attrezzate".

2. I comuni, singoli o associati, sono i soggetti principali deputati in forma diretta alla realizzazione, gestione e controllo delle aree destinate alla sosta degli autocaravan; lì dove tuttavia ciò non fosse possibile, non previsto o non urbanisticamente prevedibile per carenza di aree destinabili a tal uso, è facoltà del comune ricorrere all'istituto della convenzione da stipulare in forma di atto pubblico con soggetti privati proprietari di aree adeguate/adeguabili dal punto di vista urbanistico, paesaggistico e di tutela dei beni primari; gli oneri (oneri autorizzativi, realizzazione dell'area di sosta, realizzazione delle reti urbane di allacciamento ai servizi, spese di gestione/manutenzione dell'area di sosta attrezzata) sono totalmente a carico del soggetto privato; permangono in capo al comune l'attuazione dei controlli e le sanzioni anche con ispezioni interne all'area anche se realizzate su suolo privato, in armonia con la normativa sui luoghi privati aperti al pubblico; le tariffe e sanzioni sono concordate in sede di convenzione da sottoscrivere mediante atto pubblico.

3. La Regione concede ai comuni, in forma

singola o associata, contributi a fondo perduto per la realizzazione di nuove aree di sosta attrezzate temporanee di cui all'articolo 1, comma 2. I contributi sono concessi nella misura massima di 30.000 euro per area attrezzata.

Il contributo è erogato, fino ad esaurimento del fondo regionale disponibile di cui all'articolo 3, con precedenza per i comuni che intendono associarsi.

4. I requisiti che danno priorità nella concessione del contributo sono:

- a) presenza all'interno dell'area di sosta attrezzata di uno stallo per disabili in più rispetto alle dotazioni minime;
 - b) presenza di almeno uno spazio dedicato ad animali d'affezione ed a quelli utilizzati dai disabili.";
- b) "Art. 21.2 (Individuazione delle aree di sosta)

1. L'area di sosta è opportunamente progettata e dimensionata in modo da creare il minor impatto ambientale possibile, rispettando la naturalità dei luoghi; ove ciò non fosse possibile, in carenza di vegetazione spontanea è piantumata con messa a dimora di siepi e alberature tipiche della macchia mediterranea, tali da ricreare o ricongiungerla all'ambiente circostante. Nel caso in cui l'area ricada all'interno del perimetro edificato, è discrezione del Settore tecnico comunale optare tra sistemi di ombreggiatura, perimetrazione, riparo naturale o sistemi artificiali a minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle normative vigenti sul risparmio energetico.

2. L'area è indicata con apposito segnale conforme, riportante la presenza di un area di sosta temporanea attrezzata per autocaravan. Parimenti l'ingresso e l'uscita sono regolamentati nel rispetto delle normative di settore e del Codice della strada.

3. I comuni singoli o associati, i convenzionati privati, riservano all'interno dell'area di sosta attrezzata, un numero congruo di stalli, comunque non inferiore all'unità, per quegli autocaravan in cui vi sia la presenza accertata a bordo di persone con invalidità, portatori di disabilità motoria o sensoriale. I comuni singoli o associati, i convenzionati privati, trattandosi di luogo comunque aper-

to al pubblico garantiscono la fruizione di tutte le aree attrezzate per la sosta di autocaravan, a chiunque abbia capacità motoria limitata, installando tutti gli ausili necessari per poterli definire accessibili e visitabili.

4. È fatto obbligo ai comuni attuare e far rispettare, anche nel caso di intervento convenzionato con privati, le normative sull'abbattimento delle barriere architettoniche adottando già in fase progettuale le migliori soluzioni in termini di accessibilità, visitabilità e adattabilità, conformemente alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati), al decreto attuativo (decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)) ed al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

5. Le aree sono delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso non superiore al numero massimo di 30, recanti la scritta: "Area comunale di sosta autocaravan".

Art. 3

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 3.000.000, per l'esercizio finanziario 2020 sono garantiti con apposito fondo. Ad essi si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziare alla missione 07 - programma 01 del bilancio regionale per gli anni 2020-2022. Il fondo ha validità 5 anni.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).